

ACCORDO

TRA

IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA

E

IL GOVERNO DELLO STATO DI ISRAELE

SUL RECIPROCO RICONOSCIMENTO DELLE PATENTI DI GUIDA

AI FINI DELLA CONVERSIONE

Il Governo della Repubblica Italiana e il Governo dello Stato d'Israele, di seguito denominate "Parti", ciascuno nel rispetto degli obblighi derivanti da eventuali Accordi bilaterali o multilaterali e, per quanto riguarda la Parte Italiana, degli obblighi derivanti dalla sua appartenenza all'Unione Europea,

in conformità alla Convenzione sulla circolazione stradale fatta a Vienna l'8 novembre 1968,

desiderosi di migliorare la sicurezza dei trasporti stradali nonché di agevolare il traffico stradale sui rispettivi territori,

hanno convenuto quanto segue.

Articolo 1

Le Parti riconoscono reciprocamente, ai fini della conversione, le patenti di guida non provvisorie e in corso di validità, che sono state emesse dalle competenti Autorità dell'altra Parte secondo la propria normativa interna, a favore dei titolari di patenti di guida che lo richiedano e che sono in possesso dei requisiti richiesti nel presente Accordo.

Articolo 2

1. La patente di guida israeliana cessa di validità ai fini della circolazione in Italia, trascorso un anno dalla data di acquisizione della residenza del titolare sul territorio italiano.
2. La patente di guida italiana cessa di validità ai fini della circolazione in Israele, trascorso un anno dalla data di ingresso regolare del titolare nel territorio israeliano.

Articolo 3

1. Il titolare della patente di guida israeliana che stabilisce la residenza in Italia o il titolare della patente di guida italiana che è entrato regolarmente e soggiorna regolarmente nel territorio israeliano può convertire la patente di guida senza dover sostenere esami teorici e pratici. È fatta eccezione solo per situazioni particolari in cui i conducenti abbiano esigenze speciali per le quali sia necessaria una verifica pratica di guida, in conformità alla legislazione interna. Si considerano situazioni particolari quelle relative a conducenti aventi esigenze speciali che richiedono adattamenti del veicolo, rispetto alla configurazione standard ovvero uso di protesi.
2. In Italia, il titolare di patente di guida israeliana può convertire il suo documento senza sostenere esami teorici e pratici, solo se al momento della presentazione dell'istanza di conversione sono passati non più di sei anni dalla data di ottenimento della residenza in Italia. Se il titolare ha la residenza sul territorio italiano da più di sei anni, il presente Accordo non si applica.
3. In Israele, il titolare di patente di guida italiana può convertire il suo documento senza sostenere esami teorici e pratici, solo se al momento della presentazione dell'istanza di

conversione sono passati non più di cinque anni dalla data di ingresso regolare in Israele e soggiorna regolarmente in Israele. Se sono passati più di cinque anni dall'ingresso regolare del titolare in Israele, il presente Accordo non si applica.

4. Le Autorità competenti ad effettuare la conversione della patente di guida possono chiedere un certificato medico comprensivo di visita oculistica, comprovante il possesso dei requisiti psicofisici, necessari per le categorie richieste.

5. Per l'applicazione del presente Accordo, il titolare della patente di guida deve aver compiuto l'età prevista dalle rispettive normative interne per il rilascio della categoria di cui chiede la conversione.

6. Le limitazioni di guida e le sanzioni, che sono eventualmente previste per i neopatentati dalle norme interne delle due Parti, sono applicate con riferimento alla data di rilascio della patente originaria di cui si chiede la conversione.

Articolo 4

1. Il presente Accordo si applica esclusivamente per le patenti di guida israeliane rilasciate prima dell'acquisizione della residenza da parte del titolare nel territorio italiano, o per le patenti di guida italiane rilasciate prima dell'ingresso regolare in Israele del titolare che soggiorna regolarmente in Israele.

2. Il presente Accordo, inoltre, non si applica a quelle patenti di guida ottenute a loro volta per conversione di un documento rilasciato da uno Stato terzo e non convertibile nel territorio della Parte che deve procedere alla conversione.

3. Le autorizzazioni per esercitarsi alla guida rilasciate agli aspiranti al conseguimento della patente di guida in conformità alla normativa nazionale vigente nelle Parti non sono riconosciute reciprocamente ai fini della conversione e non sono riconosciute ai fini della circolazione.

Articolo 5

1. Al momento della conversione della patente di guida, l'equipollenza delle categorie delle patenti viene determinata sulla base delle Tabelle tecniche di equipollenza allegate al presente Accordo.

2. Le Tabelle tecniche di equipollenza, l'elenco dei modelli delle patenti di guida da ritenere validi ai fini della conversione e le immagini dei modelli in esso indicati, costituiscono gli allegati tecnici dell'Accordo. Gli allegati tecnici sono giuridicamente vincolanti e possono essere modificati secondo quanto indicato all'art. 15.

Articolo 6

Le Autorità centrali competenti per la conversione delle patenti di guida sono le seguenti:

a) nella Repubblica Italiana, Ministero delle infrastrutture e dei trasporti – Dipartimento per la mobilità sostenibile;

b) nello Stato d'Israele, Ministry of Transport and Road Safety – Licensing Authority (Ministero dei Trasporti e della Sicurezza Stradale, Autorità per il rilascio delle patenti di guida).

Articolo 7

1. La procedura di conversione della patente di guida, oggetto dal presente Accordo, si conclude con il rilascio di una patente di guida non provvisoria e redatta sull'ultimo modello in uso nella Parte che procede alla conversione

2. L'autorità competente che effettua la conversione può rilasciare un documento provvisorio, per il breve periodo di tempo necessario alla conclusione della procedura amministrativa prevista per la consegna della nuova patente di guida emessa per conversione.

3. L'autorità competente che effettua la conversione chiede al titolare di restituire la patente originale oggetto di conversione, solo dopo la consegna allo stesso della nuova patente di guida rilasciata per conversione.

4. A seguito della ricezione della patente di guida rilasciata per conversione da parte del titolare, la patente originale oggetto di conversione è restituita alla Parte che l'ha rilasciata, secondo le seguenti modalità:

a) le patenti di guida italiane convertite in Israele sono restituite all'autorità centrale competente di cui all'Articolo 6 lettera a) dall'autorità israeliana che ha effettuato la conversione, per il tramite della Rappresentanza diplomatica italiana in Israele;

b) le patenti di guida israeliane convertite in Italia sono restituite all'autorità centrale competente di cui all'Articolo 6 lettera b) dall'autorità italiana che ha effettuato la conversione, per il tramite delle Rappresentanze diplomatiche israeliane in Italia.

Articolo 8

1. Al momento della conversione, l'Autorità competente può richiedere al titolare la traduzione ufficiale della patente di guida.

2. Ove sorgano dubbi circa la validità, l'autenticità della patente di guida ed i dati in essa riportati, l'Autorità competente può richiedere informazioni all'Autorità competente dell'altra Parte. Tali informazioni possono essere scambiate attraverso i canali diplomatici, oppure direttamente tra le autorità competenti delle due Parti, qualora le Parti stesse definiscano le modalità con Scambio di Note Verbali.

Articolo 9

1. L' Autorità centrale competente che riceve la patente ritirata a seguito di conversione, informa l'Autorità centrale competente dell'altra Parte qualora il documento presenti

anomalie relative alla validità, all' autenticità ed ai dati in esso riportati. Tali informazioni sono trasmesse tramite canali diplomatici.

Articolo 10

Lo scambio di informazioni previsto dal presente Accordo sarà effettuato nel rispetto delle normative sul trattamento dei dati personali in vigore rispettivamente in Italia e in Israele. Nel caso di modifica delle normative pertinenti a questo Accordo, le Parti si scambiano informazioni a riguardo. Successivamente, se ritenuto necessario da entrambe le Parti, le stesse integreranno il presente Accordo con clausole giuridicamente vincolanti relative alla protezione dei dati personali. Durante le negoziazioni per le suddette clausole integrative, ciascuna Parte potrà sospendere il presente Accordo, fino alla data di entrata in vigore dell'Accordo integrato, in conformità all'Articolo 15(1). L'intenzione di sospendere l'Accordo sarà notificata tramite canali diplomatici.

Articolo 11

1. Le Parti s'informano reciprocamente sugli indirizzi delle Autorità centrali competenti a cui vengono inviate le patenti ritirate ai sensi dell'Articolo 7, e che ricevono le richieste di informazioni di cui all'Articolo 8.
2. Inoltre, ciascuna Parte comunica gli indirizzi delle proprie Rappresentanze diplomatiche presenti sul territorio dell'altra Parte, che possono fornire assistenza per le procedure di cui ai predetti Articoli 7, 8 e 9.
3. Le parti si comunicano gli indirizzi di posta elettronica necessari per la corretta e sicura applicazione delle procedure di cui all'Articolo 8.

Articolo 12

Eventuali divergenze nella interpretazione o applicazione del presente Accordo verranno risolte amichevolmente in consultazione e/o negoziati i tra le Parti.

Articolo 13

Il presente Accordo si applica nel pieno rispetto degli ordinamenti e delle legislazioni vigenti nei rispettivi Paesi, nonché degli obblighi internazionali applicabili e, per la Parte italiana, di quelli derivanti dall'appartenenza all'Unione Europea.

Articolo 14

Le spese derivanti dall'attuazione del presente Accordo saranno sostenute dalle Parti, entro i limiti delle rispettive risorse finanziarie, senza creare oneri aggiuntivi nei bilanci ordinari della Repubblica italiana o dello Stato di Israele.

Articolo 15

1. Il presente Accordo potrà essere modificato per iscritto per mutuo consenso delle Parti. Tali eventuali modifiche entreranno in vigore in conformità con le procedure previste per l'entrata in vigore all'Articolo 16 del presente Accordo.

2. Gli allegati tecnici potranno essere modificati per iscritto per mutuo consenso delle Parti, in forma semplificata tramite Scambi di Note.

Gli Scambi di Note saranno effettuati per via diplomatica ed entreranno in vigore sessanta (60) giorni dopo la data di ricezione della seconda Nota.

Al fine di consentire ad entrambe le Parti di determinare con esattezza la data di entrata in vigore della modifica, la Parte che avrà ricevuto la seconda Nota provvederà a notificare all'altra Parte, per via diplomatica, la data di avvenuta ricezione e l'esatta data di entrata in vigore.

Articolo 16

1. Il presente Accordo, con i relativi Allegati Tecnici, entrerà in vigore sessanta (60) giorni dopo la data di ricezione della seconda delle due notifiche per via diplomatica, con le quali le Parti si saranno comunicate la conclusione delle procedure interne previste per l'entrata in vigore dello stesso. Al fine di consentire ad entrambe le Parti di determinare con esattezza la data di entrata in vigore, la Parte che avrà ricevuto la seconda Nota provvederà a notificare all'altra Parte, per via diplomatica, la data di avvenuta ricezione e l'esatta data di entrata in vigore.

2. Il presente Accordo ha una durata di cinque anni. A partire da due anni prima della scadenza, le Parti inizieranno le consultazioni per il rinnovo dello stesso, la cui durata potrà essere prolungata di ulteriori periodi di cinque (5) anni, previo consenso reciproco scritto delle Parti.


3. Ciascuna Parte potrà denunciare il presente Accordo con notifica scritta all'altra Parte per via diplomatica. L'Accordo cesserà di essere in vigore sei (6) mesi dopo la ricezione della notifica di denuncia.

4. La denuncia del presente Accordo non inciderà sulle procedure di conversione delle patenti di guida in corso, a meno che non venga stabilito diversamente per mutuo consenso delle Parti. Non potranno essere accettate richieste di conversione di patenti di guida dalla data in cui l'Accordo cesserà di essere in vigore.

In fede di che, i sottoscritti, debitamente autorizzati, hanno firmato il presente Accordo.

Fatto a Gerusalemme, il 13/03/2023, che corrisponde al 20 Adar 5783 del calendario ebraico, in due originali ciascuno nelle lingue italiana, ebraica e inglese, tutti i testi facenti ugualmente fede. In caso di divergenza nell'interpretazione, il testo in lingua inglese è quello che prevale.

PER IL GOVERNO
DELLA REPUBBLICA ITALIANA



PER IL GOVERNO
DELLO STATO DI ISRAELE

